



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI PALERMO
PRIMA SEZIONE CIVILE

composta dai sigg.ri Magistrati

dr. Giovanni D'Antoni	Presidente
dr. Angelo Piraino	Consigliere rel. est.
dr.ssa Laura Petitti	Consigliere

riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 238 dell'anno 2020 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi, promossa nel presente grado di giudizio

DA

Parte_1 (C.F. *C.F._1* , nata a Bolognetta (PA) in data 10/04/1963, rappresentata e difesa dal prof avv. Michele Perrino (PEC *Email_1*

attrice

CONTRO

Controparte_1 (C.F. *C.F._2* , nato a Ciminna (PA) in data 02/03/1943,

Controparte_2 (C.F. *P.IVA_1* ,

CP_3 (C.F. *C.F._3* , nato a Palermo (PA) in data 24/01/1981,

convenuti - contumaci

NEL GIUDIZIO DI IMPUGNAZIONE AVENTE A OGGETTO

OGGETTO: Impugnazione di lodi nazionali (art. 828 c.p.c.)

CONCLUSIONI DELLE PARTI

Conclusioni per la parte attrice:

«VOGLIA L'ECC.MA CORTE D'APPELLO DI PALERMO - ai sensi dell'art. 830, comma 4, c.p.c., inaudita altera parte e ritenuta la sussistenza di gravi motivi:

- disporre provvisoriamente, con decreto, l'immediata sospensione

dell'efficacia esecutiva e dell'esecuzione del lodo impugnato;

- ordinare la successiva comparizione delle parti davanti al Collegio in camera di consiglio;

- in detta udienza in camera di consiglio, rigettata ogni contraria istanza eccezione o difesa, confermare il predetto decreto di sospensione con ordinanza non impugnabile;

*- ammettere il presente appello e, in accoglimento dello stesso, ritenere e dichiarare affetto da nullità e perciò privo di ogni efficacia il lodo impugnato del 9.01.2020, comunicato alle parti in pari data ed emesso dal Collegio composto dai dott.ri **Parte_2** (Presidente), **Parte_3** e **Parte_4** nella parte in cui il lodo ha:*

- a) revocato dalla carica di amministratore de **CP_2** di [...] **CP_2** la sig.ra **Parte_1** ;*
- b) disposto l'esclusione della sig.ra **Parte_1** dalla società [...] **Controparte_2** **Controparte_2***
- c) condannato la sig.ra **Parte_1** al pagamento nei confronti del sig. **Controparte_1** della somma di euro 15.493,70, oltre interessi al tasso legale dal 20.05.2019 al soddisfo, così accogliendo i motivi tutti di impugnazione.*

Con vittoria di spese e compensi professionali sia del giudizio arbitrale, compresi i compensi e spese del collegio arbitrale, sia del presente giudizio»

MOTIVI DELLA DECISIONE IN FATTO ED IN DIRITTO

1. Con istanza del 24.09.2018, notificata il 04.12.2018, **Controparte_1** proponeva giudizio arbitrale nei confronti di **Parte_1** e de "[...] **Controparte_2** . Nel corso del giudizio veniva chiamato in causa il terzo **CP_3** .

2. Il collegio arbitrale si costituiva in data 14.11.2018 e nel corso del procedimento, l'attore domandava l'accertamento della sistematica conculcazione del proprio diritto di controllo quale socio accomandante, la declaratoria di falsità del bilancio 2017 e conto profitti e perdite, la condanna al pagamento di utili asseritamente occultati, la revoca della **Parte_1** dalla carica di amministratore per grave inadempimento e l'esclusione della medesima dalla compagine sociale ex art. 2286 c.c.

3. La convenuta si costituiva con comparsa del 31.01.2019 eccependo l'infondatezza e l'inammissibilità delle domande avversarie.

4. A seguito di ordinanza del 10.05.2019, l'attore depositava memoria integrando le richieste risarcitorie anche per le annualità 2018 e primo quadrimestre 2019 e formulando pretese risarcitorie per mancati utili pro-

spettici ed esecuzione in mala fede del contratto sociale.

5. A seguito dell'istruttoria, espletata con l'assunzione di prove testimoniali, con lodo deliberato all'unanimità in data 09.01.2020 e comunicato in pari data, il Collegio Arbitrale dichiarava incompromettibili le domande sull'accertamento di falsità dei bilanci e la condanna per i relativi utili, accoglieva le ulteriori pretese, disponendo la revoca della *Parte_1* dalla carica di amministratrice, ordinandone l'esclusione dalla società e condannandola al pagamento di € 15.493,70 a titolo di danno.

6. Con citazione del 05.02.2020, *Parte_1* ha impugnato il predetto lodo arbitrale dinanzi a questa Corte

7. I convenuti, regolarmente citati in giudizio presso il difensore domiciliario ai sensi dell'art. 816-bis, primo comma, cod. c.p.c., non si sono costituiti in giudizio e vanno, pertanto, dichiarati contumaci.

8. Il giudizio è stato trattato con modalità cartolare e, all'esito dell'udienza figurativa del 04.06.2025, è stato trattenuto in decisione con assegnazione dei termini per il deposito della comparsa conclusionale.

9. L'impugnazione è ammissibile in quanto tempestivamente proposta, dal momento che il lodo impugnato è stato comunicato in data 09.01.2020 e l'atto di impugnazione risulta notificato il 05.02.2020, nel rispetto del termine di cui all'art. 828, primo comma, c.p.c..

10. Va, inoltre, evidenziato che l'odierna parte attrice risulta aver tempestivamente sollevato i motivi di nullità oggetto del presente giudizio già nel corso del procedimento arbitrale, in ottemperanza all'onere sancito dall'art. 829, secondo comma, giacché emerge *per tabulas* che gli stessi arbitri, con l'ordinanza dell'8.10.2019, avevano espressamente invitato le parti a dedurre al riguardo.

11. Con il primo motivo di doglianza, l'attrice deduce la nullità del lodo ex art. 829, co. 1, n. 4, c.p.c. per avere il Collegio arbitrale illegittimamente giudicato su materia sottratta alla sua competenza, disponendo la revoca per giusta causa dell'amministratore di società in accomandita semplice.

12. L'appellante rileva, in particolar modo, che la richiesta di revoca per giusta causa dell'amministratore di una società in accomandita semplice (ex art. 2259 c.c.) verterebbe su diritti non disponibili, fondandosi sulla pretesa violazione di norme poste a presidio di interessi superiori e generali, che trascenderebbero la sfera privata dei singoli soci.

13. In particolar modo, evidenzia che l'azione promossa dal socio accomandante *Controparte_1* si basava sull'accusa di aver violato le dispo-

sizioni di legge che impongono la precisione, la veridicità e la chiarezza dei bilanci, nonché sull'omissione dell'obbligo di consentire ai soci il controllo della gestione sociale e che le regole imperative che disciplinano la redazione dei bilanci e la tenuta della contabilità non sarebbero finalizzate unicamente a soddisfare l'interesse egoistico del singolo socio a essere informato sull'andamento della società, ma sarebbero dettate per proteggere l'affidamento di tutti i soggetti terzi che entrano in rapporto con l'azienda. La corretta rappresentazione della situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente tutelerebbe, dunque, l'interesse collettivo della società stessa, i diritti dei creditori sociali e, non da ultimo, comporterebbe rilevanti riflessi di natura tributaria nei confronti dell'Erario. Da ciò deriverebbe che qualsiasi controversia che richieda di accertare la violazione di tali norme, inclusa la domanda di revoca dell'amministratore che su di esse si fonda, non potrebbe essere sottratta alla giurisdizione ordinaria per essere devoluta a un collegio arbitrale privato.

14. Con il secondo motivo di appello viene formulata analoga eccezione di nullità del lodo impugnato, poiché la richiesta di esclusione del socio accomandatario, determinando il necessario scioglimento della società verterebbe verte anch'essa su diritti non disponibili e sarebbe, quindi, sottratta alla competenza degli arbitri. In particolar modo.

15. In particolar modo, l'appellante evidenzia di essere l'unica socia accomandataria della " *Controparte_2* ", di tal che alla sua esclusione conseguirebbe, ex art. 2323 c.c., lo scioglimento di diritto della società per il venir meno di una delle due categorie essenziali di soci e che, sebbene tale scioglimento non sia immediato, per la previsione del termine semestrale per la rimozione della sua causa, tale rimozione richiederebbe comunque l'unanimità dei soci, così dimostrando il carattere generale dell'interesse ad esso sotteso, e confermando l'indisponibilità del diritto.

16. Ciò posto, va considerato che la convenzione d'arbitrato contenuta all'art. 11 del contratto sociale de " *Controparte_2* ", conformemente al disposto dell'art. 34 del D. Lgs. n. 5 del 2003, vigente all'epoca dei fatti, delimita l'ambito della cognizione arbitrale alle sole controversie aventi per oggetto diritti disponibili relativi al contratto sociale.

17. Il lodo impugnato, in parziale accoglimento dell'eccezione riproposta con i motivi di impugnazione in esame, ha espressamente escluso che rientrasse nella competenza arbitrale la domanda di revoca dell'amministratrice e di sua esclusione come socia fondata sulla asserita falsità del bilancio sociale e delle scritture contabili, ritenendo che il relativo accertamento vertesse su diritti indisponibili.

18. Gli arbitri, invece, hanno accolto le domande di revoca e di esclusione della *Parte_1* basandosi su due ordini di motivazioni differenti.

19. Per un verso, la revoca dalla carica di amministratrice è stata disposta perché è stato ritenuto accertato che l'odierna attrice abbia impedito al socio accomandante di consultare documenti contabili e societari fondamentali, come il libro giornale, il libro degli inventari, il libro IVA e vari contratti, nel giorno concordato del 28.09.2018, senza dare alcun seguito alla richiesta. Tale rifiuto è stato qualificato come una condotta gravemente negligente e scorretta, contraria alla buona fede, specialmente in un contesto caratterizzato da un forte clima di sfiducia in cui sarebbe stato doveroso fugare ogni dubbio sull'operato gestorio, e, dunque, di per sé sufficiente a giustificare la revoca dall'ufficio.

20. Per altro verso, la decisione di revocare l'amministratrice è stata anche basata sulle successive condotte, che sono state valutate come volte a depauperare il patrimonio della società, poste soprattutto a fondamento dell'esclusione della stessa anche dalla compagine sociale.

21. La decisione impugnata chiarisce che la violazione del diritto di informazione e controllo del socio accomandante, sebbene sufficiente a dar luogo alla revoca della carica di amministratrice, di per sé sola non sarebbe stata sufficiente a determinare l'esclusione della *Parte_1* dalla compagine sociale, ma che tale misura si giustifica per l'ulteriore condotta volta a depauperare in modo sensibile il patrimonio sociale.

22. In particolar modo, dal provvedimento impugnato si ricava che i locali in cui la società "*Controparte_2*" esercitava la propria attività sarebbero stati in origine detenuti in comodato gratuito. Venuto meno tale titolo per disdetta, nel febbraio 2019 la società proprietaria degli immobili, la "Villa Break s.r.l.", amministrata dall'altro socio *CP_3*, avrebbe proposto di proseguire il rapporto mediante un ordinario contratto di locazione. La *Parte_1* avrebbe però respinto la proposta senza informarne né consultare il socio accomandante *CP_1*, e ciò, nonostante quei locali fossero, secondo gli arbitri, essenziali alla stessa sopravvivenza dell'impresa.

23. A giustificazione del rifiuto, la *Parte_1* avrebbe addotto l'incapacità de "*Controparte_2*" di sostenere il canone richiesto. Gli arbitri hanno tuttavia ritenuto tale spiegazione implausibile, giacché a distanza di pochi mesi la medesima *Parte_1* avrebbe stipulato un contratto di locazione avente a oggetto gli stessi locali, questa volta per il tramite di una nuova società da lei amministrata e partecipata, la "New Forest s.r.l.". Attraverso quest'ultima, ella avrebbe proseguito negli stessi locali un'attività commerciale del tutto identica, servendosi addirittura della medesima ditta e

insegna. In tal modo sarebbe subentrata all'originaria attività de " CP_4 [...] senza soluzione di continuità, appropriandosi, secondo la ricostruzione arbitrale, indebitamente e a titolo gratuito del relativo avviamento.

24. Le conclusioni cui è pervenuto il collegio arbitrale si basano, in particolare, sulla rapidità con cui l'intera sequenza si sarebbe svolta: il rifiuto del contratto di locazione da parte de " CP_2 ", la celere vendita dei locali da "Villa Break S.r.l." alla società terza " Controparte_5 e l'immediata stipulazione del nuovo contratto di affitto tra quest'ultima e la "New Forest s.r.l." si sarebbero concentrati nell'arco di soli tre mesi. Tali circostanze avrebbero indotto gli arbitri a escludere la casualità della vicenda, ravvisandovi piuttosto l'attuazione di un disegno preordinato, realizzato con il beneplacito dell'altro socio accomandante CP_3 , che avrebbe condotto alla totale privazione di ogni valore aziendale in danno de " Controparte_2 .

25. Orbene, risulta ormai consolidato l'orientamento per cui le liti in materia societaria sono, di regola, suscettibili di compromesso, fatta eccezione per quelle aventi a oggetto interessi propri della società ovvero quelle relative alla violazione di norme dettate a tutela dell'interesse collettivo dei soci o dei terzi (cfr., anche nelle rispettive motivazioni, Cass. n. 4956 del 2020 e Cass. n. 24444 del 2009; Cass. n. 3772 del 2005). Si è in proposito precisato che l'ambito dell'indisponibilità va limitato a quegli interessi tutelati da norme inderogabili, la cui trasgressione provoca una reazione dell'ordinamento indipendente da ogni impulso di parte.

26. Occorre però evidenziare anche il confine entro cui tale principio opera e, soprattutto, che esso è maturato in controversie relative alle norme volte ad assicurare la chiarezza e la precisione del bilancio di esercizio (di questo tipo era la vicenda affrontata da Cass. n. 3772 del 2005, alla quale hanno fatto seguito, con identico principio, Cass. n. 18600 del 2011 e Cass. n. 13031 del 2014; e analogo è stato pure lo specifico oggetto della controversia decisa dalla più recente Cass. n. 12391 del 2019).

27. A tale orientamento si è correttamente uniformato il collegio arbitrale, il quale ha declinato la propria competenza sull'accertamento della falsità del bilancio e delle scritture contabili.

28. La natura indisponibile dei diritti oggetto di controversia non sussiste, invece quando l'incidenza degli interessi superindividuali non sia direttamente determinata dall'oggetto del giudizio, sì da non rientrare fra quelli da esso specificamente presidiati.

29. Se, dunque, la qualifica di socio o di amministratore, unitamente alle

pretese patrimoniali o risarcitorie ad esse connesse, attiene alla sfera puramente individuale e contrattuale, rendendo le relative liti liberamente deferibili agli arbitri (così Cass. n. 11658/2007 e Cass. n. 05420/2022), per altro verso le coordinate ermeneutiche mutano quando l'azione mirata all'esclusione travalica la sfera del singolo per investire direttamente l'esistenza stessa della società, determinandone lo scioglimento. In tale specifica ipotesi, il diritto diviene "indisponibile" poiché si entra nella sfera degli interessi collettivi dei soci e dei terzi tutelati da norme inderogabili la cui violazione genera una reazione dell'ordinamento svincolata dall'iniziativa di parte.

30. L'accoglimento della domanda di esclusione dell'unico socio accomandatario, infatti, travalica la tutela del singolo socio che agisce in giudizio, ma giunge a mettere in discussione la stessa esistenza del vincolo sociale e, dunque, travalica la tutela individuale per andare a incidere direttamente su interessi superindividuali.

31. Alla luce di tali considerazioni, il secondo motivo di impugnazione deve ritenersi fondato, con conseguente declaratoria di nullità del lodo oggetto di impugnazione.

32. L'accoglimento di tale motivo deve ritenersi assorbire i restanti motivi di impugnazione.

33. L'accoglimento del motivo di impugnazione relativo all'assenza di una valida clausola compromissoria per indisponibilità dei diritti controversi integra un vizio rientrante nell'art. 829, comma 1, n. 1, ossia un vizio estraneo all'elenco dell'art. 830, comma 2, c.p.c., di tal che la presente pronuncia può avere esclusivamente carattere rescindente, con ricorrendo i presupposti per l'adozione di alcuna ulteriore pronuncia in sede rescissoria.

34. Con riguardo alle spese di lite, ritiene questa Corte che ricorrano, nella specie, le condizioni per disporre l'integrale compensazione tra le parti, a norma dell'art. 92, comma 2, c.p.c.

35. La questione di diritto sottesa alla presente controversia presenta, infatti, profili di particolare delicatezza e di obiettiva complessità, involgendo l'interpretazione di disposizioni la cui portata applicativa non ha ancora trovato, sul punto dirimente, un assetto ermeneutico consolidato.

36. A ciò si aggiunge la circostanza, di per sé idonea a fondare la compensazione, che la giurisprudenza, di legittimità e di merito, non offre al riguardo un orientamento univoco e monolitico, registrandosi piuttosto soluzioni interpretative non sempre coincidenti, espressive di un quadro tut-

tora in via di assestamento.

37. La peculiare natura della questione, unitamente all'oggettiva incertezza derivante dal richiamato contrasto interpretativo, integra dunque quelle gravi ed eccezionali ragioni che, alla luce dell'insegnamento della Corte costituzionale (sent. n. 77 del 2018) e dell'orientamento della giurisprudenza di legittimità, giustificano la deroga al principio della soccombenza e l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

La Corte di Appello di Palermo, Prima Sezione Civile, definitivamente pronunciando, sentiti i procuratori delle parti:

- in accoglimento dell'impugnazione proposta da *Parte_1* nei confronti di *Controparte_1* della *Controparte_2* [...] e di *CP_3* con citazione del 05.02.2020, dichiara la nullità del lodo deliberato tra le parti dagli arbitri dr.ssa *Parte_2* presidente, dott. *Parte_3* e dott. [...] *Per_1* in data 09.01.2020;
- dichiara integralmente compensate tra le parti le spese del presente giudizio.

Così deciso in Palermo, nella camera di consiglio della Prima Sezione Civile della Corte di Appello, il 24/06/2026

Il presente provvedimento viene redatto su documento informatico e sottoscritto con firma digitale dal Presidente del collegio, dr. Giovanni D'Antoni e dal Consigliere estensore dr. Angelo Piraino, ai sensi dell'art. 196 *quinquies* disp. att. cod. proc. civ..